



# CITTA' DI SPOLTORE

(Prov. di Pescara)

---

**SETTORE COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL  
DETTAGLIO E DETERMINAZIONE DELLE AREE  
PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 75 del 13.12.2022

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento .....	Pag.	4
Art. 2 - Definizioni .....	“	5
Art. 3 – Attribuzioni compiti del Suap e del Comune....	“	6
Art. 4 - Individuazione e localizzazione aree pubbliche per svolgimento mercato rionale, autorizzazioni temporanee e posteggi isolati fuori mercato	“	6
Art. 5 - Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica – requisiti di accesso.....“		14
Art. 6 - assenze, sostituzioni e deleghe .....	“	14
Art. 7 - regimi amministrativi di esercizio dell'attività.....	“	15
Art. 8 - regime amministrativo per il commercio su aree pubbliche su posteggio (tipo a)	“	15
Art. 9 - regime amministrativo per il commercio su aree pubbliche su posteggio (tipo b) .....	“	15
Art. 10 - autorizzazione all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche mediante posteggio (tipo a)	“	15
Art. 11 – Concessione di posteggio.....	“	16
Art. 12 - utilizzazione del posteggio – assegnazione posteggio non occupato (spunta).....	“	17
Art. 13 - subingresso nei titoli abilitativi su posteggi dati in concessione	“ .....	18
Art. 14 - bandi e criteri per la concessione di posteggi .....	“	.18
Art. 15 - soppressione, riconversione e riqualificazione del mercato .....	“	20
Art. 16 - trasferimento dei mercati e modifiche dei posteggi.“		21
Art. 17 - orario di svolgimento attività	“	23
Art. 18 - attività di vendita in forma itinerante.....	“	24
Art. 19 - produttori agricoli ed esercizio dell'attività su aree pubbliche .....	“	24

Art. 20 - regolazione della circolazione pedonale e veicolare..	“	26
Art. 21 - canone per la concessione del suolo pubblico.....	“.....	26
Art. 22 - normativa igienico-sanitaria .....	“	26
Art. 23 - occupazione abusiva di suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate	“	29
Art. 24 – Pubblicità dei prezzi di vendita.....	“	29
Art. 25 - manifestazioni con particolari finalità.....	“	30
Art. 26 - decadenza e sospensione dei titoli abilitativi ....	“	30
Art. 27 - Revoca della Concessione	“ .....	31
Art. 28 sanzioni amministrative .....	“	32
Art. 29 - Disposizioni finali	“	32
Art. 30 - efficacia della presente regolamentazione.....	“	32
Art. 31 - norme di rinvio e transitorie	“	32

- Allegati:
- Planimetria mercato Spoltore Capoluogo;
  - Planimetria mercato loc. Frascone;
  - Planimetria mercato fraz. Santa Teresa;
  - Planimetria mercato fraz. Caprara;

## ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche del territorio comunale, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 31 luglio 2018 n. 23, tenuto conto dell'esclusione, operata dalla Legge di stabilità 2019, del commercio su area pubblica dall'applicazione della Direttiva Bolkestein e dell'abrogazione dell'art. 70 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i., nonché dal D.lgs 222/2016;
2. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui alla tabella A allegata al D.lgs 25.11.2016 n. 222 ed ai sensi della L. R. 23/2018 ovvero in possesso di autorizzazione commerciale:
  - ☞ su posteggi dati in concessione;
  - ☞ su qualsiasi area consentita in forma itinerante.
3. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
  - a) libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
  - b) libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);
  - c) i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
  - d) la semplificazione documentale e amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i.;
  - e) la semplificazione delle procedure di presentazione istanze o SCIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 07/09/2010 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
  - f) il principio di certezza dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n.222 del 2016 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente *“Regolamento CUP”*.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.lsg 59/2010, nel D.lgs 222/2016 e nella L.R. 23/2018

## ART. 2 DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a. **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- b. **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c. **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d. **concessione di posteggio**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
- e. **posteggio isolato o fuori mercato**, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
- f. **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g. **mercato riservato agli imprenditori agricoli**, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'*articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'*articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata*;
- h. **imprenditori agricoli**, i soggetti che, in forma singola o associata, esercitano una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che risultino iscritti al registro delle imprese di cui alla *legge n. 580/1993*;
- i. **mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo**, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
- l. **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- m. **fiera promozionale**, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
- n. **presenze** in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attività;
- o. **spunta**, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;

- p. **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- q. **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative** per il commercio su aree pubbliche, le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello regionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
- r. **mercato specializzato**, il mercato in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
- s. **fiera specializzata**, la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

### ART. 3

#### ATTRIBUZIONI COMPITI DEL SUAP E DEL COMUNE

1. Ai sensi del D.lgs 222/2016 di cui all'allegato A ed ai sensi della L.R 23/2018, il **SUAP** esercita le funzioni e compiti concernenti:
  - a) Il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione) per il commercio su aree pubbliche su posteggio, alimentare e non alimentare, e la relativa concessione di posteggio per la durata di anni 12;
  - b) Il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione) per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante alimentare e non alimentare e ricevimento della Nias per il settore alimentare.
  - c) Il rilascio dei titoli abilitativi per il commercio su aree pubbliche per i posteggi isolati in concessione per la durata di anni 12;
  - d) La voltura del titolo abilitativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, la conversione delle autorizzazioni;
  - e) La sospensione, la revoca del titolo autorizzatorio e la decadenza della concessione del posteggio.
2. Agli **Uffici Comunali**, spettano i seguenti compiti:
  - a) La definizione dei regolamenti per il commercio su aree pubbliche;
  - b) Gli atti concernenti l'istituzione, la modifica, la soppressione dei mercati e fiere nonché lo spostamento degli stessi, nel rispetto delle norme vigenti nello strumento urbanistico e successiva trasmissione degli esiti al SUAP, al fine di consentire il rilascio del titolo abilitativo nei casi previsti di cui al comma 1 del presente articolo;
  - c) Il rilascio dei titoli abilitativi per il commercio su aree pubbliche con contestuale concessione di posteggio, per i "posteggi temporanei e/o stagionali di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) e b) del presente Regolamento;
  - d) Stipulare convenzione con Associazioni maggiormente rappresentative di cui all'art. 81, comma 1, lett. l e q della L.R. 23/2018, per la gestione dei servizi mercatali, così come previsto dalla normativa vigente in particolare art. 106 della L.R. 23/2018;

### ART. 4

#### INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE PER SVOLGIMENTO MERCATO RIONALE, AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, sono state confermate e/o individuate le aree di proprietà comunale sulle quali può essere svolto il commercio secondo le modalità seguenti:
  - a) su posteggi dati in concessione;

- b) su posteggi assegnati temporaneamente/stagionali;  
 c) su qualsiasi area pubblica per la quale è consentita la vendita in forma itinerante.
2. Le nuove aree dei mercati vengono stabilite dal Consiglio Comunale previo parere da parte della Polizia Locale per il rispetto delle norme sul Codice della Strada e della viabilità e sono quelle delimitate nella cartografia allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenziano le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Gli uffici comunali interessati provvederanno a predisporre la numerazione e la segnaletica per ogni posteggio da occupare, nonché apposita cartellonistica per il divieto di sosta nei giorni di svolgimento dei mercati.
4. Sono istituiti i seguenti **mercati settimanali o rionali** con rispettive individuazioni di posteggi:

<b>LOCALIZZAZIONE</b>	<b>GIORNATA DI SVOLGIMENTO</b>	<b>INDIVIDUAZIONE POSTEGGI</b>
<b>Piazza Di Marzio – Spoltore Capoluogo</b>	<b>GIOVEDÌ</b>	<b>Come da seguente TABELLA “A”</b>
<b>Piazzale Via Vasto – Loc. Frascone</b>	<b>tutti i giorni dal LUNEDÌ al SABATO</b>	<b>Come da seguente TABELLA “B”</b>
<b>Via Nora – Santa Teresa</b>	<b>SABATO</b>	<b>Come da seguente TABELLA “C”</b>
<b>Loc. Caprara</b>	<b>MERCOLEDÌ</b>	<b>Come da seguente TABELLA “D”</b>

## MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'

SPOLTORE CAPOLUOGO  
PIAZZA DI MARZIO

## ELENCO POSTEGGI

<b>N.</b>	<b>Superficie massima</b>	<b>SETT. MERC.</b>	<b>LOCALIZZAZ. POSTEGGIO</b>
1	35	NON ALIMENTARE	P.zza di Marzio
2	36	NON ALIMENTARE	lato via Dietro le Mura
3	42	NON ALIMENTARE	"
4	24	NON ALIMENTARE	"
5	24	NON ALIMENTARE	
6	18	ALIMENTARE	"
7	18	ALIMENTARE	"
8	55	ALIMENTARE	"
1i	20	IMPRENDITORE AGRICOLO o coltivatore diretto	"
2i	20	IMPRENDITORE AGRICOLO o coltivatore diretto	"
3i	20	IMPRENDITORE AGRICOLO o coltivatore diretto	"
4i	20	IMPRENDITORE AGRICOLO o coltivatore diretto	"
5i	20	IMPRENDITORE AGRICOLO o coltivatore diretto	"

MERCATO SETTIMANALE **DAL LUNEDI' AL SABATO**

CONTRADA FRASCONI  
PIAZZALE ANGOLO VIA VASTO – S.P. 16 BIS

## ELENCO POSTEGGI

N.	SUP. MASSIMA	SETT. MERC.
01	30	NON ALIMENTARE
02	30	NON ALIMENTARE
03	30	NON ALIMENTARE
04	20	ALIMENTARE
05	20	ALIMENTARE
06	20	ALIMENTARE
07	20	ALIMENTARE
08	9	PRODUTTORE AGRICOLI
09	9	PRODUTTORE AGRICOLI
10	9	PRODUTTORE AGRICOLI
<b>A</b>	<b>20</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>B</b>	<b>20</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>C</b>	<b>20</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>D</b>	<b>20</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>E</b>	<b>20</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>F</b>	<b>20</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>G</b>	<b>20</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>H</b>	<b>20</b>	PRODUTTORE AGRICOLO

**MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO**

Fraz. SANTA TERESA

VIA NORA

**ELENCO POSTEGGI**

<b>N.</b>	<b>SUP.MASSIMA</b>	<b>SETT. MERC.</b>
01	30	PRODUTTORE AGRICOLO
02	30	PRODUTTORE AGRICOLO
03	30	NON ALIMENTARE
04	30	NON ALIMENTARE
05	30	ALIMENTARE
06	30	ALIMENTARE
07	30	ALIMENTARE
<b>A</b>	<b>30</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>B</b>	<b>30</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>C</b>	<b>30</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>D</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>E</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>F</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>G</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>H</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>I</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>L</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>M</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>N</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO
<b>O</b>	<b>9</b>	PRODUTTORE AGRICOLO

MERCATO SETTIMANALE DEL **MERCOLEDI'**

## CONTRADA CAPRARA

## ELENCO POSTEGGI

<b>N.</b>	<b>SUP. MASSIMA</b>	<b>SETT. MERC.</b>	<b>LOCALIZZAZ: POSTEGGIO</b>
01	30	NON ALIMENTARE	L.go della Chiesa
02	34	NON ALIMENTARE	"
03	30	NON ALIMENTARE	"
04	10	PRODUTTORE AGRICOLO	Via Indipendenza
05	10	PRODUTTORE AGRICOLO	"
06	10	NON ALIMENTARE	"
07	18	ALIMENTARE	"
08	10	NON ALIMENTARE	"
09	30	NON ALIMENTARE	Rione S. Rocco
10	30	NON ALIMENTARE	"
11	30	NON ALIMENTARE	Via Indipendenza

5. Sono individuate le seguenti aree per il rilascio di autorizzazioni e concessione POSTEGGI TEMPORANEI:

a) **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER VENDITA FIORI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI -**

**dal 27 ottobre al 02 novembre**

**CIMITERO DI SPOLTORE CAPOLUOGO**

NR AREE	N. POSTEGGIO	LOCALIZZAZIONE AREA PUBBLICA	MQ
1	1	S.S. 16 bis lato Monte (ingresso cimitero vecchio)	12
1	2	Via Dietro le Mura (ingresso cimitero vecchio)	12
1	3	S.S. 16 bis lato Monte (ingresso cimitero nuovo)	12
1	4	S.S. 16 bis lato Monte (ingresso cimitero nuovo)	12

**CIMITERO LOCALITA' CAPRARA**

NR AREE	N. POSTEGGIO	LOCALIZZAZIONE AREA PUBBLICA	MQ
1	1	Via Purgatorio (adiacente al muro e tra i due ingressi)	12
1	2	Via Purgatorio (adiacente al muro e tra i due ingressi)	12

b) **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER VENDITA FUOCHI PIRICI "IN LIBERA VENDITA" IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI FINE ANNO**

**dal 27 al 31 dicembre**

NR AREE	N. POSTEGGIO	LOCALIZZAZIONE AREA PUBBLICA	MQ
1	1	Via Italia sullo stallo di sosta dopo l'intersezione con Via Sardegna;	8
1	1	Via F. Fellini, sul piazzale angolo Via Vasto e S.S. 16 bis	8
1	1	Via Mare Adriatico rif. intersezione con Via Lago di Scanno	8
1	1	Via Maiella e, precisamente, sul 1° stallo di sosta all' intersezione tra Via Gran Sasso e Via Nora;	8

Per l'assegnazione dei suindicati posteggi isolati temporanei di cui al comma 5, lett. a) e b) del presente articolo, è stata effettuata la procedura dell'avviso pubblico osservando i criteri di cui all'art. 14 del presente regolamento. Per gli anni successivi si provvederà ad assegnare il relativo posteggio su domanda degli interessati, da presentare almeno 30 giorni prima, in base alla presenza maturata e senza pubblicità di specifici avvisi pubblici. A parità di presenza, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

## 6. Sono individuati i seguenti POSTEGGI ISOLATI

### c) POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

NR AREE	AREE PUBBLICHE	SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE	PRODUTTORI AGRICOLI	NOTE
2	Via Parigi – Via Taranto (Villa Raspa)	1		1	
1	interno al parco di Via Montinope	1			Vendita prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande
1	interno al parco di Via del Convento	1			Vendita prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande
1	interno al parco di Santa Teresa	1			Vendita prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande
1	Parco di Villa Raspa _ Via Praga	1			Vendita prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande

Per i posteggi isolati individuati, è stato acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale per quanto concerne le esigenze di tutela della viabilità. Per l'assegnazione dei sopra indicati posteggi si applicano i criteri previsti dall'art. 14.

Le aree individuate, verranno assegnate nel rispetto delle norme del Codice della Strada, igienico sanitarie e dell'occupazione del suolo pubblico. Le aree individuate, qualora non assegnate o non occupate, possono essere utilizzate per il commercio itinerante .

Le aree individuate potranno essere rideterminate in merito alla superficie, al settore merceologico e al tipo di autorizzazione, con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale.

## ART. 5

### DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – REQUISITI DI ACCESSO

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche o da imprese regolarmente costituite, in possesso dei requisiti morali e/o professionali di accesso e di esercizio previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, con dei banchi o mezzi che rispettano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza secondo le normative vigenti;
2. Se il titolare o il legale rappresentante non sono in possesso dei requisiti professionali possono nominare una persona specificatamente preposta all'attività di vendita e/o di somministrazione, in possesso di tali requisiti così come stabiliti dal Dlsg 59/2010;
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a. su posteggi dati in concessione;
  - b. in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto al rispetto della normativa sanitaria comunitaria del Regolamento CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004 nonché delle norme normativa nazionale che tutela le esigenze igienico-sanitarie.
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto e la somministrazione dei medesimi prodotti al banco, purchè il titolare sia in possesso dei requisiti professionali, con esclusione di servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitarie. L'esercizio di somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
5. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
6. Sono illegittime le discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.

## ART 6

### ASSENZE, SOSTITUZIONI E DELEGHE

- 1 L'operatore ha diritto a farsi sostituire, per causa forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto, purchè socio, familiare o dipendente.
- 2 Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società.
- 3 L'operatore in possesso del titolo abilitativo può essere assente per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un mese in ciascun anno solare o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali. Superato tale periodo, l'assenza è ammessa solo per giustificati motivi comprovabili, salvo i casi per malattia e/o gravidanza. Tali assenze devono essere comunicate all'Ente comunale.

**ART 7**  
**REGIMI AMMINISTRATIVI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. I regimi amministrativi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sono indicati dalla tabella A allegata al D.lgs. 25/11/2016 n. 222, sezione I, punto 2, fermo restando l'applicazione del principio di ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 222/2016.

**ART.8**

**REGIME AMMINISTRATIVO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO  
(TIPO A)**

1. L'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio nel settore non alimentare è soggetto ad autorizzazione commerciale e contemporanea concessione rilasciate dal SUAP , secondo le procedure ed i criteri previsti dal presente regolamento.
2. L'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio nel settore alimentare è soggetto ad autorizzazione commerciale e contemporanea concessione rilasciate dal SUAP secondo le procedure ed i criteri previsti dal presente regolamento; è inoltre soggetta a NIAS (notifica ai fini della registrazione), ai sensi dell'art. 6 del regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE, da presentare al Suap competente il quale provvede all'inoltro alla ASL di competenza territoriale.

Il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita sulle aree pubbliche è soggetta a comunicazione, e contestuale NIAS in caso di vendita nel settore alimentare, secondo le procedure ed i criteri previsti dal Comune.

**ART 9**

**REGIME AMMINISTRATIVO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA  
ITINERANTE (TIPO B)**

1. L'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante nel settore non alimentare è soggetto ad autorizzazione commerciale rilasciata dal SUAP , secondo le procedure ed i criteri previsti dal presente regolamento.
2. L'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante nel settore alimentare è soggetto ad autorizzazione commerciale rilasciata dal SUAP, e contestuale NIAS (notifica ai fini della registrazione), ai sensi dell'art. 6 del regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE da presentare al SUAP.

**ART. 10**

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO (TIPO A)**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, fuori mercato e nelle fiere si svolge mediante l'utilizzo di posteggio.

2. Il titolo abilitante all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP, secondo le procedure e i criteri previsti dal presente Regolamento. Per ogni singolo posteggio è rilasciata una concessione ed un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività su quel posteggio.

3. L'amministrazione comunale può sempre procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse; in questo caso all'operatore è assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

4. Il titolo abilitativo di cui al precedente punto 2 consente anche:

a) l'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) la partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.

5. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

6. Il titolo abilitativo dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi, nei posteggi isolati ove l'esercizio di somministrazione è consentito; tale circostanza risulta da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

## **ART 11 CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1. Il Comune, previo bando pubblico, provvede all'assegnazione dei posteggi al mercato e fuori mercato (posteggi isolati) finalizzati all'esercizio del commercio su area pubblica, anche in relazione ad eventuali nuovi mercati o nuovi posteggi fuori mercato.

2. Il Comune invia al Servizio regionale competente il bando pubblico al fine della pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. I suddetti bandi prevedono termini e condizioni di partecipazione, al fine di consentire l'elaborazione di una graduatoria sulla base dei criteri e punteggi attribuiti conformemente al presente Regolamento.

3. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nelle fiere ha una durata pari a dodici anni.

4. All'interno del medesimo mercato un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.

5. Una volta approvata la graduatoria definitiva, previa verifica di requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010, il Comune assegna il posteggio ai soggetti che ne hanno titolo. La graduatoria verrà trasmessa al competente Suap il quale provvederà a rilasciare la concessione di posteggio e la contestuale autorizzazione all'esercizio dell'attività.

6. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

7. L'istituzione di nuovi mercati è approvata dal Consiglio Comunale che approva anche la planimetria generale del mercato individuando l'area interessata.

8. Le aree individuate potranno essere rideterminate in merito alla superficie, al settore merceologico e al tipo di autorizzazione, ed in merito all' ampliamento delle giornate di svolgimento con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale.

## **ART. 12 UTILIZZAZIONE DEL POSTEGGIO – ASSEGNAZIONE POSTEGGIO NON OCCUPATO (SPUNTA)**

1. L'operatore assegnatario di posteggio deve utilizzare il posteggio nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, in materia di codice della Strada, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti eventualmente dal Comune.

2. I posteggi occasionalmente liberi per l'assenza del titolare del posteggio o i posteggi non assegnati nel mercato, fuori mercato o nella fiera, sono temporaneamente assegnati (spunta) ad altri operatori che, dovranno presentarsi un'ora prima dello svolgimento del mercato, tenuto conto del maggior numero di presenze maturate esclusivamente in quel mercato o in quella fiera.

3. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile.

4. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

5. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea di quei posteggi occupati da box o da altre strutture fisse.

6. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

7. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia sostitutiva ai sensi di legge.

8. L'assegnazione temporanea dei posteggi alimentari o non alimentari avviene a favore di altri operatori appartenenti al medesimo settore merceologico, e solo in mancanza, ad altri operatori aventi titolo appartenenti a settore merceologico diverso.

9. La registrazione delle presenze dei beneficiari dei posteggi assegnati in spunta nel mercato e nelle fiere è effettuata dalla Polizia Locale mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia dell'occupazione e dei mq, dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata in riferimento al relativo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Nel registro delle presenze, dovrà essere riportata la somma complessiva delle occupazioni giornaliere per ogni singolo spuntista. Il Comando della Polizia locale provvederà a trasmettere mensilmente la somma delle presenze per ogni singolo spuntista all'ufficio tributi per l'emissione dell'avviso di pagamento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate.

10. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a diversi titoli abilitativi. Qualora l'operatore sia in possesso di più titoli abilitativi validi per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.

11. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

12. L'operatore spuntista che non provvederà al pagamento, anche di una sola rata, dell'occupazione di suolo pubblico entro l'annualità non potrà esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche su tutto il territorio comunale nelle annualità seguenti, salvo assolvimento degli oneri dovuti.

### **ART 13**

#### **SUBINGRESSO NEI TITOLI ABILITATIVI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE**

1. Ferma restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario subentra nel titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e nella concessione di posteggio del cedente.

2. Nel caso di trasferimento per causa di morte, gli eredi che assumono la gestione dell'impresa, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

3. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.

4. Nel caso in cui l'operatore sia abilitato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

5. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare del titolo abilitativo su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Suap comunale che provvede alle necessarie annotazioni.

6. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai produttori agricoli il titolo abilitativo e la concessione sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

7. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario.

8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

### **ART 14**

#### **BANDI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI**

1. La concessione del posteggio su area pubblica nei mercati comunali, fuori mercato (posteggi isolati) e nelle Fiere è rilasciata dal Responsabile del servizio SUAP competente sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Settore Comunale, con propria determinazione, a seguito di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi o di posteggi liberi e disponibili. Nel Bando pubblico è indicato il numero dei posteggi, la loro superficie e la loro merceologia.

2. La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile Comunale con propria determinazione entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
  3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
  4. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, dal competente Suap, in applicazione alla graduatoria definitiva stilata con determinazione da parte del Responsabile del Settore Comunale competente, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
  5. Possono partecipare alla selezione per i posteggi le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
  6. Le domande per l'assegnazione delle aree, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, utilizzando il modello allegato al bando, secondo le modalità indicate dal BANDO stesso.
  7. Le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.
  8. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
  9. La domanda deve contenere:
    - dati anagrafici del richiedente;
    - Codice Fiscale e Partita IVA;
    - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata ;
    - indicazione dell'area pubblica a cui la domanda si riferisce
    - estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione in scadenza, se possedute;
    - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
    - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.lgs 59/2010;
    - Il possesso dei requisiti professionali, in caso di vendita di prodotti alimentari, previsti dall'art. 71, comma 1, del D.lgs 59/2010;
- Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità (non necessario nel caso di firma digitale);
  - copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  - altra documentazione necessaria eventualmente stabilita dal bando.
10. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle normative vigenti, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  11. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:
    - la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal bando;
    - la mancanza della copia dei documenti previsti dal presente articolo e dal Bando;

- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

**A) Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni di Posteggi in mercati esistenti ed in caso di riordino, riqualificazione e potenziamento o ammodernamento dei mercati esistenti o dei posteggi fuori mercato esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale.**

1. **Per mercati esistenti è da intendersi, anche quelle aree già individuate ed attive che verranno utilizzate per lo svolgimento del mercato in altri giorni settimanali oltre a quelli già stabiliti.**
2. Nelle procedure di selezione, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
  - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva per il settore del commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese; per l'imprenditore agricolo, dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva per l'attività di imprenditore agricolo, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa:

**Punteggi:**

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

- b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

**Punteggi:**

- anzianità di posteggio = 1 punto per ogni anno effettivo di esercizio/possesso della concessione nel posteggio oggetto di Bando e dalle effettive presenze complessive stilate dagli operatori della Polizia Municipale.

c) a parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e numero di protocollo).

d) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

**B) Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni di posteggi nei mercati di nuova istituzione e di posteggi fuori mercato di nuova istituzione.**

Nelle procedure di selezione, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

- a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; per l'imprenditore agricolo, dalla durata dell'iscrizione, quale

impresa attiva per l'attività di imprenditore agricolo, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa:

**Punteggi:**

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

- b) a parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e numero di protocollo).
- c) In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

**ART 15**

**SOPPRESSIONE, RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO**

1. La soppressione del mercato o fiere potrà essere disposta dal Comune con atto deliberativo del Consiglio in presenza delle seguenti condizioni:

- a. caduta sistematica della domanda;
- b. numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;
- c. motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, l'amministrazione comunale può disporre lo spostamento definitivo del mercato o la soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti.

3. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel settore del commercio su area pubblica, nel registro delle imprese; per l'imprenditore agricolo, dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva per l'attività di imprenditore agricolo, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'ultimo eventuale dante causa:

**Punteggi:**

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

- b) conservazione integrale dell'anzianità maturata in base alle presenze:

**Punteggi:**

- anzianità di posteggio = 1 punto per ogni anno effettivo di esercizio/possesso della concessione nel posteggio oggetto di Bando e dalle effettive presenze complessive stilate dagli operatori della Polizia Municipale.

4. L'amministrazione comunale potrà disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:
  - a) la sospensione di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
  - b) il trasferimenti di fiere e mercati;
  - c) le variazioni di data di svolgimento.
5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata tenendo conto:
  - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
  - b. dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
  - c. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
  - d. delle esigenze di polizia stradale ed in particolare di quelle relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
  - e. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;
  - f. delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;

Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dal presente regolamento

**ART 16****TRASFERIMENTO DEI MERCATI E MODIFICHE DEI POSTEGGI.**

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dall'amministrazione comunale sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni degli operatori maggiormente rappresentative.
2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno può essere disposto per:
  - a. motivi di pubblico interesse;
  - b. cause di forza maggiore;

- c. limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:
- a. anzianità di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
- b. anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese nell'attività di commercio su area pubblica;
- c. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri del precedente comma 3.

**Punteggi:**

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

**Punteggi:**

- anzianità di posteggio = 1 punto per ogni anno effettivo di esercizio/possesso della concessione nel posteggio oggetto di Bando e dalle effettive presenze complessive stilate dagli operatori della Polizia Municipale.

**ART 17**  
**ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ**

1. Ove la giornata di mercato rionale ricada in un giorno festivo, o dichiarato tale o in caso di festività locale o patronale, il Sindaco, previa richiesta dei commercianti e/o delle loro Organizzazioni di categoria e dei consumatori, può anticiparne o posticiparne la data dandone pubblico avviso.
2. L'orario dell'attività dei mercati viene così fissato:
  - nel periodo invernale (1° ott. – 30 aprile) dalle ore 07,30 alle ore 13.00;
  - nel periodo estivo (1° maggio – 30 sett.) dalle ore 07.00 alle ore 13.00.
3. Su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, l'amministrazione comunale potrà prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.

## **ART 18**

### **ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica, nel rispetto delle norme sul Codice della Strade e norme igienico sanitarie, non interdette dal Comune con apposita Ordinanza, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune. L'attività del commercio in forma itinerante non è consentito nel centro storico, per motivi di viabilità, traffico e di igiene e sanità o per altri motivi di pubblico interesse.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale nonché alle disposizioni in materia igienico-sanitaria stabilite dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e riportate nel presente Regolamento.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività itinerante consente anche:
  - a. l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - b. l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
  - c. la partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale
4. Ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferito alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree comunali non interdette, con mezzi mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a sessanta minuti, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
6. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino occupato. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
7. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
8. L'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante nel settore alimentare e non alimentare è stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento e dalla normativa vigente di settore.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. 228/01 .

## **ART 19**

### **PRODUTTORI AGRICOLI ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU AREE PUBBLICHE**

1. Per i produttori agricoli, ai sensi del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

2. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. Per la vendita al dettaglio su posteggio su aree pubbliche, il Comune, tramite la procedura di cui all'art. 14 del presente Regolamento, provvederà ad assegnare i posteggi agli aventi diritto e trasmetterà la graduatoria finale allo S.U.A.P. competente, al fine di consentire a quest'ultimo il rilascio dell'atto di concessione di suolo pubblico, così come previsto dall'art. 14, comma 4 del presente Regolamento.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
5. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, è riservata ai produttori agricoli una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi.
6. Con apposito atto, l'Amministrazione comunale può, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 228/2001, concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, con gli imprenditori agricoli, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
7. I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, devono essere temporaneamente assegnati in spunta in via prioritaria, a ulteriori produttori agricoli .
8. In assenza di richieste da parte di produttori agricoli i posteggi riservati possono essere temporaneamente assegnati anche ad altri operatori non produttori agricoli .
9. La qualità di imprenditore agricolo , oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.
10. Può essere fatta , in relazione alla stagionalità della produzione agricola, un' assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli per l'intero anno solare oppure per periodi limitati dell'anno, fermo restando la durata complessiva della concessione.
11. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, per la disciplina dei produttori agricoli è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 228/2001.

## **ART 20**

### **REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE**

1. Ogni area di svolgimento di mercati sarà interdetta, con apposita ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

## **ART 21**

### **CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO:**

1. Ai titolari di posteggio sarà rilasciata con apposito atto la concessione di suolo pubblico.
2. Il provvedimento ha durata stabilita dal presente regolamento nel rispetto del medesimo e del regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. In caso di subingresso, contestualmente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio, è trasferita anche la concessione di suolo pubblico. In tal caso quest'ultima scade al compimento della durata stabilita nell'originaria concessione.
4. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti.
5. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; Qualora l'operatore, dopo essere stato sollecitato nell'adempiere al pagamento di quanto dovuto per la relativa tassa, risultasse ancora inadempiente, si procederà alla revoca della concessione di posteggio e dunque del titolo abilitativo per la vendita di prodotti su aree pubbliche,

## **ART 22**

### **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE e relativi allegati.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata.

- 5 Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, deve avere, oltre ai requisiti previsti nell'allegato I e II del Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE.
- 6 Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
- 7 I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 8 Le disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 9 Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
- 10 Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 ed i requisiti del Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE allegato I e II.
- 11 La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
  - a. carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne; prodotti di gastronomia cotti;
  - b. prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;
  - c. molluschi bivalvi vivi;
  - d. prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
- 12 La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
- 13 In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione

dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002, nonché dei requisiti di cui al Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE.
15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati.
16. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
17. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati
18. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
19. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica.
20. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
21. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione della Notifica Igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE. Tale Notifica deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.
22. Per i negozi mobili, la Notifica igienico sanitaria deve contenere:
  - a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
  - b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

23. Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
24. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
  - a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
25. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'impresa alimentare, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla normativa vigente.

### **ART 23**

#### **OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI NON AUTORIZZATE**

1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il Comune abbia la disponibilità, effettuate senza il prescritto titolo abilitativo o in violazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2018 sono considerate abusive.
2. Il competente servizio di Polizia Locale nel caso di accertamento di una situazione di occupazione abusiva di suolo pubblico ai fini dell'attività commerciale provvede ai sensi della legge regionale n. 23/2018 alla confisca delle attrezzature e delle merci in riferimento anche all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs n. 114/1998 .
3. Le merci confiscate sono devolute a fini assistenziali.

### **ART 24**

#### **PUBBLICITÀ DEI PREZZI DI VENDITA**

1. Nell'esercizio del commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che nei mercati o posteggi fuori mercato, i prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore. Si osservano le disposizioni contenute all'art. 14 del Dlgs 114/98
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile.

## **ART 25**

### **MANIFESTAZIONI CON PARTICOLARI FINALITÀ**

1. Nel Comune potranno svolgersi manifestazioni temporanee attinenti la tipologia di commercio su aree pubbliche (mercatini estivi, mercatini di Natale, ecc.), in relazione alle quali l'amministrazione potrà procedere all'affidamento della gestione ad associazioni o enti promotori, mediante stipula di apposita convenzione.
2. A tali manifestazioni temporanee potranno partecipare esclusivamente operatori in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs n. 59/2010 e s.m.i., nonché operatori in possesso di autorizzazioni per la vendita al dettaglio (su area pubblica, in forma itinerante, di esercizio di commercio in sede fissa).
3. Alle manifestazioni suddette potranno partecipare anche produttori di proprie opere dell'ingegno così come individuati dalla legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633 art. 1, nonché artigiani regolarmente iscritti al registro delle imprese artigiane.
4. Alle Manifestazioni potranno essere abbinati eventi di carattere culturale, sociale ed economico ed anche spettacoli o intrattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale.
5. Le concessioni per i posteggi su area pubblica nell'ambito di tali manifestazioni, qualora organizzate dal Comune, avranno validità esclusivamente per il periodo di svolgimento delle medesime e saranno rilasciate dal Servizio SUAP sulla base dei criteri indicati in apposito atto di Giunta tenuto conto delle finalità della manifestazione stessa, e secondo le procedure ed i criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. Al termine della manifestazione, l'area interessata dovrà essere ripulita a cura dei soggetti partecipanti e tenuta sgombra da qualsiasi genere di rifiuti; i banchi, i piani di appoggio ed altri eventuali supporti di ridotte dimensioni dovranno essere completamente rimossi a conclusione dell'iniziativa.
7. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità dell'evento; una volta effettuato lo scarico delle merci, eventuali veicoli utilizzati dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

## **ART 26**

### **DECADENZA E SOSPENSIONE DEI TITOLI ABILITATIVI**

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 94 della L.R. 23/2018:
  - a. nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti di cui all'art. 71 del D.lgs n. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 comma 4 lettera b) ed articolo 30 comma 1 del D.lgs n. 114/1998;

- c. qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
  3. Il titolo abilitativo è **sospeso** fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 del Dlgs n. 114/1998 e nei seguenti casi:
    - a. Inosservanza di norme del presente Regolamento
    - b. inosservanza delle dimensioni del posteggio, espresse nel dettaglio di lunghezza e profondità, riportate nell'atto autorizzativo;
    - c. diversa ubicazione dell'attività rispetto al posteggio assegnato;

## **ART 27**

### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, ovvero di modificare a suo insindacabile giudizio le clausole in essa contenute, in tutto o in parte, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta
2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico, senza oneri per il Comune medesimo. In questo caso all'operatore è assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
3. Possono essere causa di revoca anche:
  - a. L'omesso versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.U.P.) , anche per una sola annualità o parte di essa, comporta la revoca della concessione del posteggio. In tal caso l'Ufficio competente, previo indicazioni e accertamento dal parte dell'ufficio tributi, provvederà all'avvio del procedimento di revoca, concedendo all'operatore stesso un termine di giorni trenta dalla notifica, per sanare la situazione ed effettuare il pagamento. Qualora l'operatore non provveda al pagamento del debito si procederà alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione con posteggio.
  - b. gravi e/o reiterate violazioni alle condizioni della presente concessione, per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse;
  - c. l'accertamento di danni alle proprietà comunali.

**ART. 28**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento e Ordinanze Sindacali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 22, 28, 29 e 30 del D. Lgs.114/98 e dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
2. Per altre violazioni del presente regolamento, non contemplate dal Dlsg 114/98 sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00;

**ART 29**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento non si applica:
  - a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
  - agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, previste dal presente Regolamento, per quanto compatibili. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la comunicazione e il rispetto della normativa igienico-sanitaria;

**ART 30**  
**EFFICACIA DELLA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE.**

1. Il presente regolamento, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. La presente regolamentazione ha validità illimitata e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, abrogando dunque il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 02.07.2015

**ART 31**  
**NORME DI RINVIO E TRANSITORIE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, la presente regolamentazione può essere aggiornata e modificata in ogni tempo secondo le procedure di legge.